

IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

(sintesi)

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti detta le condizioni necessarie per la preparazione alla professione docente nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado; traccia inoltre le coordinate del nuovo percorso abilitante, dopo la sospensione delle SSIS avvenuta nell'ormai lontano 2008.

2. OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI

I nuovi docenti dovranno acquisire le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

Parte integrante della formazione iniziale sarà l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, secondo i principi definiti dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.

A queste si aggiungono:

- a) competenze linguistiche di lingua inglese B2;
- b) competenze digitali;
- c) competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

3. ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E LORO REGOLAMENTAZIONE

3.1 - I percorsi formativi sono così articolati:

- a. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico con prova d'accesso, comprensivo di tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari) da avviare a partire dal secondo anno di corso; la laurea magistrale conseguita è anche titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria;
- b. per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, distinti corsi di laurea magistrale biennale (con prova di accesso) ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA);

3.2 - I corsi di laurea magistrale sono istituiti dalle università, con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3.3 - I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

3.4 - La frequenza dei corsi di cui sopra è incompatibile con l'iscrizione a:

- corsi di dottorato di ricerca;
- qualsiasi corso che dia diritto a crediti formativi universitari o accademici in Italia e all'estero.

3.5 - Gli accessi ai percorsi per l'insegnamento, per tutti i livelli di istruzione, sono a numero programmato, definito annualmente dal Miur sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.

3.6 - Il tirocinio formativo attivo è attivato dalle università e si svolge in collaborazione con le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie).

3.7 - Il Regolamento stabilisce i requisiti necessari per la prova di accesso alle lauree magistrali relative a scuola dell'infanzia e primaria e le lauree specialistiche necessarie per l'accesso al TFA ai fini abilitanti per gli insegnamenti nella scuola secondaria di primo grado. Successivi decreti del Miur disciplineranno i requisiti per l'accesso alla prova per il conseguimento della laurea magistrale e le lauree magistrali necessarie per accedere al tirocinio annuale (TFA) per gli insegnamenti nella scuola secondaria di secondo grado.

4. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

4.1 - Il TFA è un corso di preparazione all'insegnamento, di durata annuale (60 CFU) destinato agli insegnamenti nella scuola secondaria, e comprende:

- a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità);
- c) insegnamenti di didattiche disciplinari;
- d) laboratori pedagogico-didattici.

4.2 - Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università.

4.3 - La gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio.

4.4 - L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. La relazione consiste in un elaborato originale che espone le attività svolte dal tirocinante ed evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è relatore uno dei docenti universitari o dell'AFAM che hanno svolto attività nel corso.

4.5 - La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. Per l'accesso all'esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente ad almeno il 70% delle attività di ciascun corso universitario e ad almeno l'80% delle attività a scuola.

4.6 - Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione, che consiste:

- a) nella valutazione dell'attività di tirocinio (fino a 30 punti);
- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su tema deciso dalla commissione (fino a 30 punti);
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti);

4.7 - La commissione aggiunge al punteggio conseguito quello risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio (fino a un massimo di 30 punti).

4.8 - Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all'insegnamento, valido:

- a) per la secondaria di I grado, in una delle classi di abilitazione previste dal DM n. 37/2009;
- b) per la secondaria di II grado, in una delle classi di abilitazione previste dal DM n. 39/1998, fino all'adozione del regolamento di ridefinizione delle classi di concorso.

4.9 - Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor dei tirocinanti;
- c) tutor organizzatori.

Con decreto del MIUR sono stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come tutor e i criteri di selezione. Gli incarichi sono conferiti dalle facoltà di riferimento. I tutor coordinatori hanno l'esonero parziale dall'insegnamento, mentre i tutor organizzatori l'esonero totale.

4.10 – Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici scolastici regionali.

5. SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

In attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. I corsi sono articolati distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado e prevedono il conseguimento di un minimo di 60 CFU, comprendenti almeno 300 ore di tirocinio. I corsi sono a numero programmato dal MIUR, con una prova di accesso predisposta dalle università. Il superamento dell'esame finale dà diritto all'attribuzione del diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

6. CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (CLIL)

Le università, con propri regolamenti di ateneo, possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nella scuola secondaria di secondo grado. A tali corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1. I corsi prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU. Il superamento dell'esame finale dà diritto al certificato attestante le competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

7. FASE TRANSITORIA DEL TFA (LAUREATI ATTUALMENTE NON ABILITATI)

7.1 - Conseguono l'abilitazione mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo:

- a) i laureati che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono in possesso dei requisiti stabiliti dal DM n. 22/05 per l'accesso alle SSIS e titoli equiparati ai sensi del DM 26 luglio 2007;
- b) coloro che per l'anno accademico 2010-2011 sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui sopra;
- c) i soggetti in possesso del diploma ISEF già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica, relativamente alle classi di concorso A029 e A030.

7.2 - Gli accessi al TFA durante il regime transitorio sono a numero programmato; le università e le istituzioni AFAM curano lo svolgimento della prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale:

- a. Test preliminare: di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Miur, che ne fissa anche la data unica di svolgimento. Comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti e consiste di 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande

volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi; la prova ha la durata di tre ore. Per l'ammissione alla prova scritta occorre rispondere correttamente ad almeno 42 domande (votazione minima: 21/30 punti).

- b. Prova scritta: è predisposta dalle università e consta di domande a risposta aperta relative alle discipline di insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Per le lingue classiche sono previste prove di traduzione; per l'italiano una prova di analisi dei testi; il punteggio massimo è di 30 punti e la prova s'intende superata con una votazione maggiore o uguale a 21/30, valida per l'ammissione alla prova orale;
- c. Prova orale: è organizzata dalla commissione d'esame tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi per l'insegnamento di lingue moderne è prevista una prova in lingua straniera. Per le classi di abilitazione affidate all'AFAM l'orale può essere sostituito con una prova pratica. Il punteggio massimo è pari a 20 punti e s'intende superata con una votazione di 15/20; il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'ammissione al TFA.

7.3 – Ulteriore punteggio è attribuito per eventuale servizio d'insegnamento prestato, titoli di studio e pubblicazioni.

Valutazione servizio d'insegnamento prestato:

- 360 giorni: 4 punti;
- da 361 a 540 giorni: 6 punti;
- da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici.

Altri titoli valutabili:

- *dottorato di ricerca* in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti;
- *attività di ricerca scientifica*, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4 punti;
- *laurea* magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- votazione della *tesi di laurea* magistrale specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- *pubblicazioni o altri titoli di studio* (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione, per un massimo di 4 punti.

7.4 – La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando i punteggi delle prove di accesso al punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli posseduti. A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più giovane.

7.5 – Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i soggetti di cui sopra stiano svolgendo attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione dove essi prestano servizio (anche se non accreditate), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività didattica.

7.6 – Le università possono attivare percorsi formativi, destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso.

7.7 – Coloro che in precedenza hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS, che si

sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al TFA senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

7.8 – Coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti ai corsi di Scienze della Formazione Primaria concludono il corso e conseguono la relativa abilitazione all'insegnamento secondo la vecchia normativa. Analogamente avviene per gli iscritti presso l'AFAM ai corsi ad indirizzo didattico abilitante all'insegnamento.